

COPIA



COMUNE DI TERRAGNOLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29
del Consiglio Comunale

OGGETTO: **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Terragnolo al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., delle L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, art. 7 comma 10.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1 | ZENATTI Massimo | - Sindaco |
| 2 | DEBIASI Moreno | - Consigliere |
| 3 | di LUCIA Sara | - Consigliere |
| 4 | DIENER Giulia | - Consigliere |
| 5 | GELMI Valentina | - Consigliere |
| 6 | GEROLA Andrea | - Consigliere |
| 7 | PETERLINI Fausto | - Consigliere |
| 8 | PROSSER Massimo | - Consigliere |
| 9 | STEDILE Matteo | - Consigliere |
| 10 | STEDILE Maurizio | - Consigliere |
| 11 | VIGLIETTI Ezio Paolo | - Consigliere |
| 12 | ZAMBELLI Rachele | - Consigliere |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	
X	

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Silverio Cosentino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora **ZAMBELLI Rachele** nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. **3** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Terragnolo al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., delle L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, art. 7 comma 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli enti locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 c.3 bis 1 della L.P. 10/02/2005. n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27/12/2010, n. 27, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31/12 di ogni anno, ad effettuare la suddetta attività, nei limiti di cui alle previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP rubricato *"Clausola di salvaguardia"*) testualmente dispone: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."*

Visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Vista la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 14.11.2022 prot. 4196 che riferisce che per gli Enti locali trentini, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016, tiene luogo la ricognizione prevista dall'art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 e che detta ricognizione deve essere adempiuta attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno e a sua successiva comunicazione alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ed alla Struttura per l'indirizzo, controllo e il monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. n. 175/2016 costituita presso il MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni;

Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 dicembre 2022 il Comune di Terragnolo ha provveduto ad approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie effettuando la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2021.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Verificato che l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società a partecipazione diretta e indiretta, come indicato nell'allegato documento di ricognizione alla data del 31/12/2022.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti legittimi al mantenimento delle partecipazioni societarie risultanti nell'Allegato A.

Viste le linee Guida elaborate dal MEF – Dipartimento del Tesoro;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"* successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 *"Legge collegata alla manovra di bilancio 2017"* e in particolare le *"Disposizioni in materia di enti locali e di società"* di cui all'art. 7 comma 10;

Vista la L.P. 1/2005, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)"*;

Vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 *"Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali"*;

Vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 *"Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia"*, comma 3 bis 1;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera h del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Assunto agli atti inoltre il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, espresso in data 19/12/2023;

Sentito l'intervento del consigliere sig. Viglietti Ezio Paolo;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 184 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Segretario Comunale Reggente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto comunale,

Con voti favorevoli 9, contrari 0 astenuti 1 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che in capo alle società delle quali il Comune di Terragnolo detiene partecipazioni dirette e/o indirette non sussistono gli indici individuati dall'art. 18 co. 3-bis della L.P. 1/2005;
2. di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terragnolo alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che, a conclusione della ricognizione, non sono emerse circostanze che implicino l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute dal Comune e di dare atto della sussistenza di condizioni di legge per il mantenimento di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Terragnolo al 31/12/2022.
4. di dare atto che il Revisore dei conti ha rilasciato parere positivo nel merito dell'adozione del presente provvedimento;
5. di comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
7. di trasmettere copia della presente deliberazione, completa del relativo allegato a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Terragnolo;
8. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Terragnolo;
9. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisati gli estremi di urgenza nell'adozione della presente deliberazione determinati dall'imminente termine ultimo del 31/12 per l'approvazione del provvedimento in oggetto;

Visto l'art. 183 co. IV del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 1 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della surrichiamata normativa.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

F.to IL VICE SINDACO
Rachele Zambelli

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29/12/2023 al 08/01/2024

Terragnolo li, 29/12/2023

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Terragnolo li, 29/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 4° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino